



N. 1871-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATRICE IDEM)

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 2015

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva

d'iniziativa dei deputati MOLEA, DI LELLO, LOCATELLI, NESI, CESA, LIBRANDI, FOSSATI, DE MITA, RAMPI, BUTTIGLIONE, ZAMPA, CAUSIN, BOMBASSEI, GALGANO, FRATOIANNI, RABINO, VARGIU, BINETTI, CIMMINO, CAPUA, TINAGLI, Antimo CESARO, SOTTANELLI, MANZI, PASTORELLI, COSTANTINO, LAINATI, COCCIA, BONOMO, FABBRI e PICCIONE

(V. *Stampato Camera n. 1949*)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 aprile 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 aprile 2015

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge è stato presentato presso l'altro ramo del Parlamento il 14 gennaio 2014 ed è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Esso intende assicurare il tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani.

Attualmente, le procedure per il tesseramento sono fissate, in modo disomogeneo, dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

Si rimarca l'esigenza di rimuovere le regole e le procedure che impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica, in modo tale da consentire agli stessi la prosecuzione della carriera sportiva intrapresa.

L'articolo 1, comma 1, prevede che i minori di anni diciotto che non siano cittadini italiani e che risultino regolarmente residenti

nel territorio nazionale almeno dal compimento del decimo anno di età, possano essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Si precisa che nel termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per il 5 agosto 2015, non è pervenuta alcuna proposta emendativa e che nella seduta del 30 settembre la Commissione ha conferito all'unanimità mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in questione.

IDEM, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

17 settembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ZANONI)

24 settembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

